



# Comune dell'Aquila

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURA  
Ufficio Assistenza alla Popolazione



N. Provvisorio _____	Data _____
N. Definitivo _____	Data approvazione _____
Settore/Servizio Proponente: Settore Politiche Sociali e Cultura – Ufficio Assistenza alla popolazione.	
Oggetto: Presa d'atto del Decreto-legge 26 Aprile 2013 n. 43, art.7, comma 6-bis, conv. con modificazioni in legge 24 giugno 2013 n. 71, pubblicato in G.U. n. 147 del 25/06/2013 : nuove norme in materia di assistenza alla popolazione.	

LA GIUNTA COMUNALE


## PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/04/2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito all'evento sismico che ha interessato L'Aquila e altri territori della Regione Abruzzo;
- che ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 39/09 i Sindaci dei Comuni interessati sono stati autorizzati a individuare le aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi da assegnare secondo i criteri previsti oppure in base alla rilevazione dei fabbisogni alloggiativi, previsti dall'OPCM 3797/2009;
- che gli alloggi emergenziali sono stati assegnati dal Sindaco in comodato d'uso, ai sensi e per gli effetti del Decreto legge 28 Aprile 2009 , n. 39, art. 2, comma 11, ai nuclei familiari che, a seguito del sisma 2009 hanno avuto dichiarata inagibile la dimora abituale, con classificazione di tipo E, F o in zona rossa.

**RICHIAMATO** l'articolo 17, comma 1 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 con cui è stata prevista l'adozione delle misure necessarie ad assicurare il più efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente realizzate e delle relative localizzazioni per i nuclei familiari o di coabitazione interessati, anche tenendo conto della loro composizione.

**CONSIDERATO** che con direttive commissariali (n. 1078 del 25 febbraio 2010, n. 27149 U/SGE del 14/12/2010; n. 1 del 03/06/2011; n. 1 del 16/01/2012) si è provveduto ad individuare e aggiornare il quadro normativo che definisce i nuovi criteri per le assegnazioni del Progetto CASE/MAP, stante le estensione del complesso immobiliare, in ragione dell'evolversi delle situazioni di vita e della sistemazione alloggiativa di tutti i nuclei familiari con i prescritti requisiti.

**RILEVATO** che al fine di adeguare ulteriormente le norme in materia di assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a distanza di 4 anni dal sisma ed al fine di contenere la spesa pubblica, è stato adottato il Decreto-legge n. 43 del 26 Aprile 2013, convertito con modificazioni in legge n. 71 del 24 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 147 del 25/06/2013.



## Comune dell'Aquila


ATTESO che l'articolo 7 del Decreto Legge sopracitato, autorizza il Sindaco del Comune di L'Aquila a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune di L'Aquila per assegnazione "a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali , di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque, sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione e a coloro i quali , all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000,00 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B-C in aggregato e, unitamente agli alloggi ATER classificati B-C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della Provincia di L'Aquila , con casa inagibile , i quali, per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila .Il Sindaco può, inoltre, disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o, comunque, in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate o ad associazioni con finalità sociali o di volontariato".

RAVVISATA l'obbligatorietà di assicurare lo svolgimento della ordinaria attività relativamente all'assegnazione del Progetto CASE/MAP ai nuclei aventi i requisiti prescritti dalle richiamate Ordinanze, nonché dover dare attuazione al disposto della citata legge 71/2013, destinando le soluzioni alloggiative (CASE/MAP) alle casistiche sotto elencate:

- nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali , di cui almeno un componente con casa inagibile,
- nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare;
- soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque, sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro;
- coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione e a coloro i quali , all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000,00 euro;
- coloro che hanno l'alloggio classificato B-C in aggregato e, unitamente agli alloggi ATER classificati B-C e classificati A, qualora ricompresi in edifici classificati B e C;
- residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della Provincia di L'Aquila , con casa inagibile , i quali, per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila
- nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate o ad associazioni con finalità sociali o di volontariato;

RITENUTO di poter soddisfare settimanalmente l'attività ordinaria prevista dalle vigenti normative e nel contempo provvedere alle ulteriori assegnazioni in ottemperanza al disposto art. 7 della legge n. 71/2013, si terrà conto delle seguenti percentuali di assegnazione:

- a) la percentuale del 20% degli alloggi disponibili all'attività ordinaria distinta sulla base delle seguenti modalità:
  - diminuzione del nucleo familiare ed aumento del nucleo familiare;



## Comune dell'Aquila

- nuclei familiari residenti a L'Aquila ma ospitati presso altri Comuni a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che chiedono il rientro nell'ambito del territorio comunale;
- richiesta di passaggio da C.A.S. a Progetto CASE/MAP;
- cambi di alloggio per motivazioni sanitarie ovvero per riavvicinamento nei luoghi di stabile dimora alla data del 6 aprile 2009, nonché per nuclei familiari con donne al 7° mese di gravidanza;
- assegnazione alloggio al coniuge separato con sentenza di separazione giudiziale ( direttiva n. 1 del 3 giugno 2011);
- assegnazione alloggi ai nuclei con diversa residenza anagrafica aggregati ai soli fini dell'ingresso negli alloggi CASE/MAP, nonché tutte le altre tipologie previste nella dalla direttiva n. 1 del 3 giugno 2013,
- b) la percentuale del 30% alle giovani coppie, coppie con donne in gravidanza con priorità per coloro che sono prossime al parto, o che hanno figli di età inferiore ai tre anni e, ai nuovi nuclei monoparentali di cui almeno un componente con casa inagibile; se il fabbisogno alloggiativo relativamente alla presente casistica non coincide con le disponibilità delle strutture CASE/MAP, si terrà conto delle condizioni economiche documentate da apposita dichiarazione ISEE, privilegiando i nuclei con l'ISEE più basso;
- c) la percentuale del 30% al disagio sociale utilizzando la graduatoria già predisposta dalla apposita commissione di cui all'OPCM 3917/2010;
- d) la percentuale del 20% per tutte le altre casistiche ricomprese nel citato art. 7 della L.71/2013.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- le richiamate OPCM;
- la legge n. 71 del 24 giugno 2013.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000

Delibera

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto dell'art. 7, comma 6/bis del Decreto-legge n. 43 del 26 Aprile 2013, convertito con modificazioni in legge n. 71 del 24 giugno 2013, al fine di adeguare ulteriormente le norme in materia di assistenza alla popolazione;
- 2) di autorizzare il Dirigente competente a predisporre gli atti necessari per l'assegnazione degli alloggi MAP/CASE come specificato in premessa;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale.

Successivamente, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.



## Comune dell'Aquila



L'Aquila, _____		Il Minutante _____	
<b>IL/LA DIRIGENTE</b> Parere in ordine alla regolarità tecnica: _____ L'Aquila, _____ timbro e firma _____		<b>ASSESSORE RELATORE</b>  L'Aquila, _____ timbro e firma _____	

<b>IL/LA DIRIGENTE</b> Parere in ordine alla regolarità contabile: _____ L'Aquila, _____ timbro e firma _____
--